



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MOLISE

VIA ALCIDE DE GASPERI - 86025 RIPALIMOSANI (CB)

TELEFONO: 0874 390301 FAX: 0874 390319

Sito Internet: molise.lnd.it

e-mail: crLnd.molise01@figc.it pec: figc.molise@pec.it



Stagione Sportiva 2023 – 2024

COMUNICATO UFFICIALE N° 40

Del 26 Ottobre 2023

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

[DECISIONE RELATIVA AL DEFERIMENTO N. 930 PFI 22-23](#)

[DECISIONE RELATIVA AL DEFERIMENTO N. 1032 PFI 22-23](#)

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DECISIONE RELATIVA AL DEFERIMENTO N. 930 PFI 22-23

Deferimento n. 930 pfi 22-23 del 6 settembre 2023

R.G. Prot. n. 01/23-24 TFT

Decisione

Il Tribunale Federale Territoriale, composto da:

Avv. Lucio Campa – Presidente

Avv. Michele Liguori – Componente e Relatore

Avv. Gabriele Siciliano – Componente

assistito dal segretario Angelo Ciarlariello

PER DISCUTERE IL DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 6 settembre 2023, PROT. 6331/930 pfi22-23/PM/mf:

Il Tribunale Federale Territoriale della LND- Comitato Regionale Molise,

- letto il deferimento del 6 settembre 2023 a carico di:

Mario Amorosa, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della SSDSRL Sporting Club Nuoto: per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, al calciatore sig. Gianluigi Vignone di prendere parte, nelle fila della squadra della società dallo stesso rappresentata, alla gara A.S.D. Celenza – Sporting Club Nuoto disputata in data 1.3.2023, valevole per il girone B del Campionato Regionale Molise di Seconda Categoria, utilizzando il nome del tesserato sig. Emanuele Di Benedetto; il sig. Gianluigi Vignone non aveva titolo a partecipare alla gara, in quanto destinatario di un provvedimento disciplinare di squalifica ancora da scontarsi alla data dell'1.3.2023 di cui al provvedimento pubblicato con Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Molise n. 89 del 22 febbraio 2023;

Gianluigi Vignone, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDSRL Sporting Club Nuoto: per la violazione degli artt. 4, comma 1 e 32, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla SSDSRL Sporting Club Nuoto, alla gara A.S.D. Celenza – Sporting Club Nuoto disputata in data 1.3.2023 e valevole per il girone B del Campionato Regionale Molise di Seconda Categoria, utilizzando il nominativo del calciatore sig. Emanuele Di Benedetto; il sig. Gianluigi Vignone, infatti, non aveva titolo a partecipare alla gara, in quanto destinatario di un provvedimento disciplinare di squalifica ancora da scontarsi alla data dell'1.3.2023 di cui al provvedimento pubblicato con Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Molise n. 89 del 22 febbraio 2023;

Gaetano Peluso, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDSRL Sporting Club Nuoto: per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Celenza – Sporting Club Nuoto disputata in data 1.3.2023 e valevole per il girone B del Campionato Regionale Molise di Seconda Categoria, sottoscritto una dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione della gara consegnata all'arbitro del predetto incontro attestando, in maniera non veridica, di ritirare la

squadra della società SSRDSRL Sporting Club Nuoto “per incapacità psicofisica di diversi giocatori”;

società SSDSRL Sporting Club Nuoto a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Mario Amorosa, Daniele Savarese, Gianluigi Vignone e Gaetano Peluso, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

- sentito nella seduta odierna l’avv. Nicola Lucarelli, Collaboratore della Procura Federale, collegato da remoto, il quale, riportandosi al deferimento di che trattasi, ha chiesto l’applicazione di mesi nove di inibizione per Amorosa Mario; dieci giornate di squalifica per i calciatori Vignone Gianluigi e Peluso Gaetano; € 1.000,00 di ammenda per la SSDSRL Sporting Club Nuoto;

- sentito altresì l’avv. Guido Rossi, difensore di Amorosa Mario e della SSDSRL Sporting Club Nuoto, che ha chiesto di definire la posizione del presidente Amorosa Mario concordando con il collaboratore della Procura Federale la sanzione finale di mesi uno e giorni dieci di inibizione (pena base mesi tre, ridotta di 1/3 per il rito a mesi due, ulteriormente ridotta di 1/3 per le attenuanti generiche), richiesta in precedenza avanzata con memoria del 25.07.2023 in atti, contenente richiesta subordinata di archiviazione per tenuità del fatto, mentre per quanto riguarda la sanzione richiesta per la società ha chiesto il rigetto del deferimento. Il Collaboratore della Procura Federale non ha aderito alla richiesta formulata dal legale di Amorosa Mario.

- sentito il sig. Gianluigi Vignone il quale ha manifestato la volontà di concordare con il Collaboratore della Procura Federale la sanzione da infliggere

- sentito il sig. Gaetano Peluso che ha chiesto il rigetto del deferimento;

- visti gli atti del procedimento, osserva quanto segue.

La vicenda all’esame di questo Tribunale verte, principalmente, sulla partecipazione alla gara Celenza-Sporting Club Nuoto del 1^a marzo 2023, valevole per il campionato di seconda categoria, del calciatore Gianluigi Vignone il quale aveva utilizzato il nome del tesserato Emanuele Di Benedetto, sostituendo la fotografia di quest’ultimo con la sua sul documento di riconoscimento e, marginalmente, sulla dichiarazione di rinuncia alla gara da parte del capitano, Gaetano Peluso della compagine SSDSRL Sporting Club Nuoto, che la Procura contesta essere falsa nel contenuto.

La partecipazione alla gara del calciatore Gianluigi Vignone è incontestata.

La Procura Federale, con le acquisizioni documentali e le audizioni, poi compendiate nell’atto di deferimento, ne ha dato ampia ed esaustiva prova: lo stesso calciatore, in sede di audizione, ha ammesso di aver preso parte alla gara pur sapendo che stava scontando una squalifica; ha specificato che la sua fotografia era apposta sul documento di riconoscimento del calciatore Di Benedetto. Queste circostanze sono state confermate anche dal dirigente della stessa società, sig. Daniele Savarese, il quale ha rappresentato anche che tutti erano a conoscenza di quanto stava accadendo.

Da qui la corretta contestazione dei fatti anche al Presidente della società, Mario Amorosa per aver consentito o, quantomeno, non impedito al calciatore Vignone di prendere parte alla gara; allo stesso Gianluigi Vignone per aver preso parte alla gara sostituendosi con artifici al calciatore Emanuele Di Benedetto; alla società SSDSRL Sporting Club Nuoto a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Costoro, a mente dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, sono tenuti oltre che all'osservanza delle norme che governano il calcio, anche all'osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità che, nel caso di specie, sono state ampiamente disattese.

Peraltro, la sostituzione di persona e la contraffazione del documento di riconoscimento integrano anche la violazione di norme penalistiche quali la falsità materiale in certificato amministrativo (art. 482 in relazione all'art. 477 c.p.) e la sostituzione di persona (art. 494 c.p.) che la Procura della Repubblica di Foggia ha contestato al calciatore Vignone.

Le condotte di che trattasi vengono sanzionate dall'art. 32, comma 3, C.G.S. con l'inibizione temporanea non inferiore a tre mesi.

Nell'odierna seduta è intervenuto l'accordo ex art. 126 C.G.S. tra il calciatore Gianluigi Vignone e la Procura Federale, con il quale è stata concordata la sanzione pari ad otto giornate di squalifica (pena base dieci giornate di squalifica, ridotte per il rito ad otto giornate) da scontare nella corrente stagione sportiva, 2023/2024. L'accordo va dichiarato efficace considerate corrette sia la qualificazione giuridica del fatto che la sanzione concordata.

Il sig. Mario Amorosa, presidente della società SSRDSRL Sporting Club Nuoto è stato deferito per aver consentito e, comunque, non impedito al calciatore Vignone di prendere parte alla gara.

La Procura Federale, anche per la posizione del presidente Amorosa, ha dato prova della condotta contestata: il sig. Amorosa era presente negli spogliatoi nel momento in cui il direttore di gara ha identificato i calciatori partecipanti alla gara, rivestendo nell'occasione il ruolo di allenatore. Il capitano Gaetano Peluso, sentito dal Collaboratore della Procura Federale in data 22 maggio 2023, ha testualmente riferito: "... l'allenatore ci ha letto la formazione ove era inserito anche il nominativo del sig. Emanuele Di Benedetto che quel giorno lavorava e pertanto non era presente..."

Il dirigente Daniele Savarese, sentito il 6 giugno 2023, ha riferito che "...io sono arrivato solo 5 minuti prima di iniziare la partita e mi è stato chiesto dal sig. Amorosa di firmare la distinta. Tutta la squadra era a conoscenza che il sig. Vignone Gianluigi ha partecipato alla partita sotto falsa identità sotto il nome del sig. Emanuele Di benedetto non presente il giorno della partita..."

Il presidente Amorosa, per il tramite del suo difensore, avv. Guido Rossi, ha chiesto, con la memoria sopra richiamata, che il suo deferimento venisse archiviato, in analogia all'archiviazione ex art. 131 bis del codice penale, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, per il calciatore Vignone Gianluigi.

L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) trova applicazione nell'ordinamento penalistico allorquando si verifichino determinate circostanze: limiti edittali di pena, la non abitualità, la particolare tenuità dell'offesa. Il fondamento giuridico dell'istituto, inoltre, mira ad attuare una deflazione dei carichi giudiziari nel rispetto dei principi di offensività, sussidiarietà e proporzionalità. L'istituto trova applicazione solo nei giudizi dinanzi al giudice ordinario, ad esclusione di quelli di competenza del giudice di pace penale.

Adattare questo istituto all'ordinamento sportivo, quindi, comporterebbe la creazione di regole specifiche da parte del giudice sportivo che sono riservate agli organi federali a cui è attribuita la potestà inerente alla produzione di norme: di talché siffatto istituto non può trovare ingresso nell'ordinamento sportivo.

Per quanto concerne la sanzione da irrogare, valutati gli elementi di fatto e la condotta posta in essere dal sig. Mario Amorosa, appare equo discostarsi sensibilmente dal minimo edittale: di conseguenza allo stesso viene applicata la sanzione della inibizione per mesi sei.

Non vi sono elementi da scrutinare in favore del prevenuto per la concessione delle attenuanti ex art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva.

La condotta contestata al calciatore Gaetano Peluso – sottoscrizione di una dichiarazione di rinuncia alla gara non veritiera – invece, non può essere sussunta nel perimetro delle norme contestate.

Questi i fatti:

durante l'intervallo veniva segnalato al direttore di gara che Gianluigi Viglione, che stava scontando una precedente squalifica, si era sostituito al calciatore Ivan Di Benedetto, mediante l'alterazione del documento di riconoscimento di quest'ultimo;

il direttore di gara convocava i dirigenti ed il calciatore nel suo spogliatoio, verificando se l'effigie riprodotta nella carta di identità consegnategli fosse ricondotta al calciatore in campo. Ed in effetti dal controllo non emergeva la contraffazione: in buona sostanza la fotografia del titolare del documento era stata abilmente sostituita con quella del sig. Vignone che, a specifica domanda del direttore di gara, confermava di essere il calciatore indicato nel documento. Subito dopo, entravano nello spogliatoio dell'arbitro il capitano, Gaetano Peluso ed Mario Amorosa, presidente/allenatore, i quali dichiaravano di ritirare la squadra. Il capitano si impegnava a consegnare la dichiarazione di rinuncia. Nella stessa è riportata la frase: “dichiaro di ritirare la squadra... per incapacità psicofisica di diversi giocatori”.

La frase sopra riportata non si pone in contrasto con il fatto di aver ritirato la squadra dalla competizione perché era stato scoperto l'inganno.

Negli spogliatoi, peraltro, intervenivano anche i carabinieri, tanto da non poter escludere che la loro presenza, unita al fatto che il calciatore Vignone, che si era sostituito all'altro calciatore, era stato scoperto, oltre che la oggettiva gravità della condotta, possa aver determinato in alcuni calciatori la volontà di andar via il prima possibile dal campo di gioco, atteggiamento che ben può essere sussunto nella generica locuzione “incapacità psicofisica”.

Lo stesso calciatore nella seduta odierna ha evidenziato che i calciatori più giovani si erano intimoriti perché costretti a non lasciare lo spogliatoio in attesa degli accertamenti, evidentemente sia quelli posti in essere dal direttore di gara che dai carabinieri.

Da ciò ne consegue il rigetto del deferimento per il calciatore Gaetano Peluso.

La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai dirigenti e calciatori protagonisti della vicenda che oggi occupa questo Tribunale.

L'art. 6 del C.G.S., trattando delle responsabilità delle società, stabilisce che le stesse rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta.

Da quanto sopra evidenziato, quindi, questo Tribunale ritiene di dover accogliere anche per la posizione della società, il deferimento richiesto dalla Procura Federale Interregionale, ritenendo sussistenti le violazioni contestate.

Sulla applicabilità delle sanzioni a carico delle società per responsabilità oggettiva occorre richiamare i principi che governano la materia: il regime della responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo muove dall'intenzione di indurre le società a porre in essere gli accorgimenti che possano essere considerati idonei a prevenire il verificarsi dei fatti

pregiudizievoli. E ciò per tutelare i terzi e comunque gli scopi fondamentali verso i quali è indirizzato il calcio e lo sport in generale.

Il Collegio di Garanzia dello Sport (si confronti Sezioni Unite, decisione 8 settembre 2015 n. 42) ha richiamato il “principio di precauzione”, in forza del quale l’esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è così forte che “il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società calcistica, è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza”.

Il principio, si legge in motivazione, è ben coerente con le finalità istituzionali perseguite dai soggetti operanti nel mondo dello sport. Finalità consistenti nel promuovere trasparenza, correttezza, ordine e rispetto dell’avversario. Ed è in quest’ottica che la responsabilità oggettiva ha un evidente effetto dissuasivo, preventivo e riparatorio.

Responsabilità oggettiva mitigata (ma non abolita) con l’introduzione nell’ordinamento calcistico della esimente di cui all’art. 7 del C.G.S., a mente del quale il Giudice Sportivo, al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società, deve valutare l’adozione, l’idoneità, l’efficacia ed il funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto F.I.G.C.

Scriminante che questo Tribunale non ha potuto apprezzare atteso che la società sul punto nulla ha dedotto.

Ritiene questo Tribunale, pertanto, che la sanzione dell’ammenda richiesta dalla Procura federale vada ridotta di poco, commisurando la sanzione al caso concreto ed al campionato di riferimento.

Dunque, l’ammenda da applicare sarà pari ad euro 800,00.

per questi motivi

Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della Camera di Consiglio, in parziale accoglimento del deferimento n. 930, dichiara l’efficacia dell’accordo intervenuto tra la Procura Federale e il sig. Gianluigi Vignone, calciatore tesserato all’epoca dei fatti dell’SSDSRL Sporting Club Nuoto. Ritiene corretta la qualificazione operata dalle parti e congrua la sanzione concordata pari a 8 (otto) giornate di squalifica da scontare nella s.s. 2023/2024 – pena base 10 (dieci) giornate di squalifica ridotte a 8 (otto) giornate (ex art. 127 C.G.S.).

Rigetta il deferimento nei confronti del sig. Gaetano Peluso, calciatore tesserato all’epoca dei fatti dell’SSDSRL Sporting Club Nuoto. Applica al sig. Mario Amorosa, legale rappresentante pro tempore dell’SSDSRL Sporting Club Nuoto la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei).

Applica alla società SSDSRL Sporting Club Nuoto l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00).

Motivi riservati nei termini del Codice di Giustizia sportiva.

Il Relatore

f.to in originale
Avv. Michele Liguori

Il Presidente

f.to in originale
Avv. Lucio Campa

Depositato in segreteria in data 26.10.2023

Il Segretario

f.to in originale
Angelo Ciarlariello

Deferimento n. 1032 pfi 22-23 del 13 settembre 2023

R.G. Prot. n. 02/23-24 TFT

Decisione

Il Tribunale Federale Territoriale, composto da:

Avv. Lucio Campa – Presidente

Avv. Michele Liguori – Componente

Avv. Gabriele Siciliano – Componente e Relatore

assistito dal segretario Angelo Ciarlariello

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 3 ottobre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale prot. n. 6921/1032 22-23/PM/rn del 13.09.2023 nei confronti del sig. Giuseppe Fanelli e della società A.S.D. Lokomotiv Riccia, la seguente

DECISIONE**Il deferimento**

La Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, con la nota prot. n. 6921/1032/22-23/PM/rn del 13.09.2023, il sig. Fanelli Michele, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Lokomotiv Riccia, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, 28, commi 1 e 3, e 39 comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Real Gildone – Atletico Torremaggiore disputata in data 02.04.2023 presso l'impianto sportivo comunale C.D.A. Torlavoro e valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria, alla quale era presente come spettatore, rivolto ai calciatori schierati nelle fila della squadra ospite A.S.D. Atletico Torremaggiore espressioni del seguente tenore letterale: “scarsoni, merde, andate in pensione, merde, tornate a casa, pugliesi del cazzo, ci vediamo a Torremaggiore, salutate la capolista, coglioni”; nonché la società A.S.D. Lokomotiv Riccia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere alcuni propri tesserati rimasti non identificati, presenti sugli spalti in qualità di spettatori alla gara Real Gildone – Atletico Torremaggiore disputata in data 02.04.2023 presso l'impianto sportivo comunale C.D.A. Torlavoro, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria, rivolto ai giocatori schierati nelle fila della squadra ospite A.S.D. Torremaggiore “sputi ed espressioni del seguente tenore letterale: “scarsoni, merde, andate in pensione, merde, tornate a casa, pugliesi del cazzo, ci vediamo a Torremaggiore, salutate la capolista, coglioni”, nonché per avere gli stessi, al termine della stessa gara e dopo essersi avvicinati alla rete di separazione del recinto di gioco degli spalti, lanciato all'indirizzo dei calciatori tesserati per la società A.S.D. Atletico Torremaggiore oggetti idonei ad offendere quali accendini e pietre; nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Fanelli, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

La Procura Federale istruiva il procedimento a seguito della trasmissione degli atti da parte del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Molise, reso con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 103 del 5.4.2023 ed all'esito della lettura del referto arbitrale della gara Real Gildone – Atletico Torremaggiore del 02.04.2023, al fine di verificare gli atti in esso segnalati.

Acquisiti atti e dichiarazioni rilasciate dai tesserati, la Procura riteneva che dall'esame degli atti fossero emersi i comportamenti di rilevanza disciplinare in epigrafe indicati e, conseguentemente, notificava comunicazione di conclusioni delle indagini e, successivamente, si determinava a deferire innanzi a questo Tribunale i predetti incolpati.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l'udienza del 03 ottobre 2023 nessuna delle parti depositava memorie.

Il dibattimento

All'udienza del 3 ottobre 2023, così fissata per la discussione del deferimento, compariva, in modalità telematica, l'Avv. Nicola Lucarelli, per la Procura Federale, il quale si riportava integralmente all'atto del deferimento e chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il deferito sig. Giuseppe Fanelli, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD Lokomotiv Riccia, l'ammenda di euro 1.000,00 di cui euro 700,00 a titolo di responsabilità ex art. 25 comma III del C.G.S. ed euro 300,00 per responsabilità oggettiva ex art. 6 comma II del C.G.S.

Comparivano personalmente il deferito sig. Giuseppe Fanelli e il Presidente della società deferita sig. Giuseppe Pontelandolfo.

Il sig. Giuseppe Fanelli chiedeva il rigetto del deferimento e in subordine il minimo della sanzione osservando che, pur essendo presente tra il pubblico, non aveva detto nulla di ciò che era stato scritto specificamente nell'atto di deferimento.

Il sig. Giuseppe Pontelandolfo pure chiedeva il rigetto del deferimento e, in via subordinata, il minimo della pena, rappresentando che vi erano circa 20/30 persone in tribuna tra sostenitori e tesserati e qualche parola era stata detta a titolo di sfottò, del tipo "siete venuti a Riccia e avete preso sei goal", ma di non aver sentito le parole riportate nell'incolpazione del deferimento.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto di quanto sopra, decideva il deferimento come da dispositivo.

La decisione

Il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue:

sulla base della documentazione agli atti del procedimento non risultano comprovate nei confronti del deferito dirigente Giuseppe Fanelli le incolpazioni di cui agli artt. 28 commi 1 e 3 e 39 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva;

ed invero, seppure confermata la presenza del deferito sugli spalti dell'impianto sportivo comunale C.D.A. Torlavoro, non risulta altrettanto provato che lo stesso avesse rivolto nei confronti dei calciatori della società A.S.D. Torremaggiore quelle frasi espressamente indicate nell'atto di deferimento, ritenute, peraltro, di contenuto discriminatorio;

in particolare, va osservato come tutti i tesserati escussi nell'ambito della indagine da parte della Procura Federale, appartenenti alle società coinvolte nell'episodio, non abbiano affatto confermato che il deferito dirigente Giuseppe Fanelli avesse espresso proprio quelle frasi di cui alla incolpazione del deferimento;

anche il direttore di gara, sentito dalla Procura, pur avvalorando gli insulti provenienti da parte di tesserati e sostenitori del Lokomotiv Riccia, non era in grado di riferire se il sig. Giuseppe Fanelli lanciasse oggetti in campo, limitandosi a riferire che lo stesso proferiva frasi offensive nei confronti dei calciatori dell'Atletico Torremaggiore, senza, però, essere in grado di specificarne l'entità e la tipologia delle frasi stesse;

dunque, l'assenza di specifici elementi probatori induce questo Tribunale a ritenere la condotta posta in essere dal deferito inquadrabile nella sola violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S. per non averne osservato i principi di lealtà e correttezza, ritenendo, così, congrua la relativa sanzione dell'ammonimento.

Per quanto riguarda, invece, la responsabilità addebitata alla società deferita, pur osservando che essa non risponda della condotta posta in essere espressamente dal dirigente Giuseppe Fanelli in relazione alle frasi da questi rivolte ai calciatori, per come indicate nel capo di incolpazione, per assenza, sul punto, di idonea conferma probatoria, va, comunque, osservato che la stessa debba rispondere della complessiva condotta posta in essere dai propri tesserati presenti sugli spalti dell'impianto di gioco, per come refertato dal direttore di gara, e sulla scorta del fatto che nessuno di essi dirigenti ponesse in atto comportamenti idonei a porre fine a tali disdicevoli e scorretti comportamenti.

Quanto alla gravità delle frasi offensive, pur stigmatizzando la condotta posta in essere dai tesserati e dirigenti della società Lokomotiv Riccia, che, comunque, avrebbero il compito di essere esempio di lealtà e correttezza in ambito sportivo, si ritiene che le frasi stesse possano ricondursi nell'alveo della semplice ingiuria e dello scherno e non in quello più grave della discriminazione.

Per quanto sopra, nei confronti della società deferita appare congrua la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, all'esito della camera di consiglio, in parziale accoglimento del deferimento n. 1032 pfi 22-23 del 13 settembre 2023, applica al dirigente dell'A.S.D. Lokomotiv Riccia sig. Giuseppe Fanelli la sanzione dell'ammonizione e alla società A.S.D. Lokomotiv Riccia la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Motivi riservati nei termini del Codice di Giustizia Sportiva.

Dispone la comunicazione agli interessati anche a mezzo posta elettronica certificata.

Così deciso nella camera di consiglio del 03 ottobre 2023.

Il Relatore

f.to in originale

Avv. Gabriele Siciliano

Il Presidente

f.to in originale

Avv. Lucio Campa

Depositata in segreteria in data 26.10.2023

Il Segretario

f.to in originale

Angelo Ciarlariello

**Comunicato Ufficiale n. 40 della stagione sportiva 2023/2024
pubblicato in Campobasso, affisso all'albo del C.R. Molise ed
inserito sul suo Sito Internet (www.lnd.it) Giovedì 26 Ottobre 2023**

**Il Segretario
(Santina POMPERMAIER)**

**Il Presidente
(Piero DI CRISTINZI)**